



Comune di **San Giorgio delle Pertiche**
(Provincia di Padova)

Regolamento comunale

“Volontariato civico”

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 08/04/2019 e pubblicato all'albo pretorio dal 18/04/2019 al 03/05/2019 al numero 317.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il regolamento comunale "Volontariato civico" disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.
2. L'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
3. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche riconosce:
 - il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell'Ente;
 - il ruolo del volontario come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo ad un principio di sussidiarietà orizzontale.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. Le finalità del servizio civico del volontariato sono individuate nelle seguenti aree di intervento:
 - a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale e socio-educativa, relativa agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - b) finalità di carattere civile, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, collaborazione in caso di pubblica calamità;
 - c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della tutela e valorizzazione della cultura, della biblioteca comunale, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive.
4. In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà:
 - configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario;
 - essere utilizzata quale risposta per erogare servizi istituzionali dell'Ente.

ART. 4 Ambito di applicazione

1. Sulla base di quanto definito dall'articolo 3, il servizio civico può essere effettuato, ad esempio, per i seguenti servizi:
 - a) servizi alla persona con particolare riguardo a servizi rivolti ad anziani, minori, disabili;
 - b) servizi di supporto all'assistenza domiciliare e trasporto sociale;
 - c) servizi extrascolastici (aiuto compiti, animazione, pedibus, ecc.);
 - d) accompagnamento su scuolabus o su mezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili;
 - e) piccoli interventi di manutenzione, manovalanza sul patrimonio comunale;
 - f) attività culturali, manifestazioni, supporto al servizio bibliotecario;
 - g) cura e pulizia dell'ambiente;
 - h) manutenzione aree verdi, aiuole, ecc.;

- i) pulizia strade, marciapiedi, aree pubbliche;
- j) apertura e chiusura di edifici, palestre, ecc.;
- k) l'assistenza scolastica e attraversamento pedonale (nonno vigile);
- l) vigilanza edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco, ecc..

Potranno altresì essere approvati e realizzati progetti specifici in ulteriori ambiti di applicazione rivolti a volontari civici e approvati con deliberazione di giunta comunale.

Le attività dei volontari sono normalmente promosse ed organizzate dal Responsabile del Servizio competente per settore di attività che, avvalendosi del personale comunale, provvederà ad organizzare, sovrintendere e verificare le attività erogate dai volontari.

Articolo 5 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione. Nella domanda dovranno essere dichiarati: dati anagrafici, titolo di studio; professione esercitata; telefono; mail; attività che sarebbe disponibile a svolgere, tempi per i quali è disponibile, modalità di esercizio; accettazione incondizionata del presente regolamento. Non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine al sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.
3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
4. L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempienze.
5. Il Registro è tenuto dall'ufficio Servizi alla Persona. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 6 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Servizi alla Persona pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al protocollo dell'Ente. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto;
4. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal responsabile del Settore Servizi alla Persona.
5. Il responsabile accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo comunica al candidato il motivato diniego dell'iscrizione.
6. I volontari inseriti nel registro presteranno servizio in base ad un piano di impiego concordato, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli e pregresse esperienze personali.
7. Prima di avviare il servizio, potrà essere attivato un momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie all'espletamento dell'attività.

Articolo 7 – Requisiti ed espletamento servizio

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
 - a. essere maggiorenne;
 - b. possedere idoneità psico-fisica da documentare prima dell'inizio del servizio;
 - c. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - d. per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. Possono svolgere il servizio civico anche cittadini pensionati.
3. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica andrà verificata, solo per i lavori eseguiti all'esterno (strada, giardini, verde, ecc..), prima che il volontario inizi a prestare servizio, previa presentazione di idoneo certificato medico. Il costo sostenuto dal volontario per produrre il certificato di idoneità fisica potrà essere rimborsato dall'amministrazione comunale.
4. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

5. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o, comunque, della cittadinanza.
6. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione potrà fornire occasioni concrete di formazione/aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, anche con la fornitura di eventuali D.P.I. (Dispositivi di Prevenzione Individuale).
7. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
8. I volontari sono tenuti al rispetto della normativa concernente il segreto d'ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta e che potranno fornire solo ai competenti uffici comunali o Autorità Pubbliche. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e il GDPR 2016).
9. L'attività del volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di San Giorgio delle Pertiche riassunto nel progetto individuale. Il volontario è tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, a:
- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal Referente del Servizio a cui il volontario è assegnato;
 - rispettare gli orari di attività prestabiliti;
 - tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;
 - segnalare tempestivamente al Referente del Servizio a cui il volontario è assegnato la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
 - garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
 - il rispetto del "Codice disciplinare e codice di comportamento per i dipendenti del Comune di San Giorgio delle Pertiche" per quanto applicabile;
10. Il Responsabile nell'ambito dei propri compiti anche di vigilanza ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività di volontariato qualora:
- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
 - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
 - siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
11. L'incarico di volontario civico è revocabile:
- in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuta inidoneità (psicofisica, ecc.) del volontario;
 - per violazione di quanto previsto nel presente Regolamento o delle modalità di svolgimento dell'incarico o per altra causa;
 - d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il volontario non avesse prestato alcun servizio benché contattato.
12. Gli stessi volontari sono chiamati altresì, a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del progetto, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni intervento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
13. Il volontario può a sua volta rinunciare all'incarico in ogni momento, avvertendo il Referente del Servizio, in modo da permettere la propria tempestiva sostituzione evitando l'interruzione dell'attività svolta. Se tale rinuncia è avvenuta in modo verbale è necessario che segua anche la comunicazione scritta.
14. I volontari si impegnano a:
- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale, in forma coordinata con gli altri volontari e con i Responsabili del Progetto, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e degli altri volontari;
 - operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;

e) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, senso di responsabilità, impegno, lealtà e spirito di servizio, conformemente all'interesse pubblico e in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni di legge, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti per i singoli Progetti;

f) partecipare ai percorsi di formazione che vengono organizzati dall'Amministrazione Comunale per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

15. All'inizio della collaborazione, il Responsabile del Progetto predispone di comune accordo con i volontari civici il programma operativo per le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 9 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. L'amministrazione Comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti, può essere ammesso un rimborso, previa autorizzazione del responsabile comunale del singolo progetto.

4. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti all'attività prestata.

5. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili¹.

Articolo 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

¹ Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, Codice del terzo settore.